

I Piani Individuali di Risparmio: questioni interpretative

ILARIO SCAFATI, Dipartimento delle Finanze
ARIANNA IMMACOLATO, Assogestioni

Legge di Bilancio per il 2017

- introdotti con la Legge di Bilancio per il 2017
- sono dei contenitori nei quali le persone fisiche possono investire, nel rispetto di determinate condizioni, in strumenti finanziari e liquidità beneficiando di vantaggi fiscali

✓ *Perché i PIR?*

PIR: contenuto agevolazione

Vantaggi fiscali

- esenzione da tassazione dei redditi finanziari generati dagli investimenti
- esenzione dall'imposta di successione

Condizioni

- vincoli alla composizione del portafoglio del piano
- periodo minimo di possesso: 5 anni di detenzione degli strumenti finanziari
- limite quantitativo all'investimento: annuale (30.000 euro), complessivo (150.000 euro)

Soggetti destinatari dell'agevolazione

- persone fisiche «fiscalmente» residenti nel territorio dello Stato
- ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un PIR
- ciascun piano non può avere più di un titolare

✓ ***Limiti di età***

✓ ***Variatione residenza – chiusura del PIR***

✓ ***Trasferibilità del piano mortis causa***

Costituzione PIR: contenitori fiscali

- rapporto di custodia o amministrazione
- un contratto di gestione di portafogli
- altro stabile rapporto (ad esempio, la c.d. «rubrica fondi»)

*con esercizio dell'opzione per il «regime del risparmio amministrato»
(art. 6 del d.lgs. n. 461/97)*

- un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

Condizioni per l'agevolazione

A. Vincoli alla composizione del portafoglio del piano

investimenti qualificati, vincoli alla concentrazione, divieti di investimento

A. Periodo minimo di possesso

5 anni di detenzione degli strumenti finanziari nel piano stesso

A. Limite quantitativo all'investimento

annuale (30.000 euro) e complessivo all'investimento (150.000 euro)

A. Vincoli alla composizione del portafoglio

➤ investimenti «qualificati» 70%

- strumenti finanziari (equity/debt) di imprese italiane
- strumenti finanziari (equity/debt) emessi da imprese estere (UE o SEE) con stabile organizzazione in Italia

che svolgono attività diverse da quella immobiliare

di cui 30% in imprese no FTSE MIB o indici equivalenti

➤ investimenti «liberi» 30%

- qualsiasi strumento finanziario, compresi depositi e conti correnti



A. Vincoli alla composizione del portafoglio

➤ investimenti «qualificati» 70%

✓ *concetto di stabile organizzazione: concetto di natura fiscale*

Se in Italia vi è una impresa controllata sono ammessi strumenti da questa emessi, no strumenti finanziari emessi da società veicolo interamente controllate, solo strumenti emessi da società estere che hanno la SO in Italia e non da altre partecipate estere

✓ *dati diffusi da «information providers»*

✓ *variazione requisito presenza stabile organizzazione in Italia*

✓ *variazione presenza società negli indici di mercato (FTSE –MIB, ecc.)*

A. Vincoli alla composizione del portafoglio

➤ Vincoli alla concentrazione degli investimenti

max 10% del totale investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente o di società appartenenti al medesimo gruppo, o in depositi e conti correnti

✓ *calcolo del 10% per depositi e conti correnti*

A. Vincoli alla composizione del portafoglio

➤ Divieti di investimento

- strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli «*white list*»
- redditi relativi a partecipazioni qualificate (definizione «*ad hoc*»)
- redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente

✓ ***momento rilevanza partecipazione qualificata/comunicazione cliente***

A. Vincoli alla composizione del portafoglio

Rispetto dei vincoli di investimento e concentrazione



per almeno i 2/3 dell'anno solare

✓ In caso di apertura/chiusura del PIR in corso d'anno: calcolo i 2/3 con riferimento ai giorni dell'anno in cui il PIR è stato aperto

A. Vincoli alla composizione del portafoglio

Mancato rispetto dei vincoli alla composizione del portafoglio



chiusura del PIR

recupero a tassazione (regole ordinarie + interessi) redditi *medio tempore* percepiti degli strumenti finanziari investiti nel PIR per i quali non si è verificato l'*holding period*

- ❖ titoli per i quali è stato rispettato l'*holding period*: l'uscita dal regime di esenzione dovrebbe avere lo stesso trattamento del conferimento

B. Periodo minimo di possesso

➤ Detenzione degli strumenti finanziari per 5 anni

✓ *Modalità di calcolo dei 5 anni*

✓ *E per la liquidità?*

B. Periodo minimo di possesso

Mancato rispetto del vincolo di detenzione di 5 anni



PIR continua

- recupero a tassazione, secondo le regole ordinarie, dei redditi *medio tempore* percepiti insieme agli interessi e tassazione dell'eventuale reddito derivante dalla cessione
- necessità di ripristinare i vincoli di composizione del portafoglio (nel rispetto dei 2/3 anno)

C. Limite quantitativo all'investimento

- Limiti quantitativi: annuale = 30.000 euro
complessivo = 150.000 euro (*plafond*)
- ✓ ***plafond di 150.000 a vita o per piano (per piano)***
- ✓ ***disinvestimento (prima o dopo i 5 anni) come incide sul plafond complessivo (riduzione del plafond pari al costo fiscale)***

Investimento in quote o azioni di OICR

- Quote o azioni di OICR *PIR-compliant*
- Quote o azioni di OICR-non PIR

Investimento in OICR PIR-compliant

sono investimenti «qualificati»
le quote o azioni di OICR italiani o esteri (UE o SEE)



- che investono per almeno il 70% dell'attivo in investimenti «qualificati»
- nel rispetto dei vincoli di concentrazione

Investimento in OICR PIR-compliant

- vincoli di portafoglio (compreso il divieto di investimento in strumenti finanziari non *white list* e la flessibilità dei 2/3 dell'anno): in capo al fondo e non al partecipante
- vincolo di detenzione di 5 anni: in capo all'investitore e non all'OICR
- ✓ ***politica di investimento indicata nel regolamento (OICR italiani) e nella documentazione di offerta (OICR esteri)***
- ✓ ***deroga al limite di concentrazione per la liquidità di conto corrente detenuta presso il depositario***

Investimento in OICR PIR-compliant

PIR costituito SOLO con quote o azioni di OICR italiani
in caso di collocamento indiretto delle stesse



PIR: unico soggetto tenuto ad applicare la fiscalità del PIR
(tassazione redditi di capitale e diversi, eventuali comunicazioni ADE)

✓ anche la SGR può fare la gestione fiscale del PIR (tassazione dei redditi di capitale e diversi) senza incidere sugli altri adempimenti fiscali e civilistici di altre normative

Investimento in quote o azioni di OICR-non PIR

Quote o azioni di OICR-non PIR



sono inseribili nella parte di «investimento libero»

- non sembra possibile sommare gli investimenti effettuati dagli OICR-non PIR con altri investimenti detenuti nel piano ai fini del calcolo dei vincoli di portafoglio